

CARITAS ITALIANA E FONDAZIONE ZANCAN, **Poveri di diritti - Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia**, Società editrice il Mulino, Bologna, 2011, pag. 271, euro 22,00

Numerose e di rilevante importanza sono, a nostro avviso, le osservazioni critiche riguardanti il volume predisposto da Mons. Giuseppe Pasini, Tiziano Vecchiato e Maria Bezze, rispettivamente Presidente, Direttore e Ricercatrice della Fondazione Zancan, nonché da Vittorio Nozza e Walter Nanni, Direttore e Capo dell'Ufficio studi della Caritas italiana.

In primo luogo rileviamo che gli Autori non prendono in considerazione le tre fondamentali tipologie delle persone adulte che possono essere prive dei mezzi necessari per vivere: gli inabili al lavoro, i pensionati e coloro che non sono in grado di svolgere attività lavorative produttive. Non si tratta di una questione avente esclusive finalità classificatorie, ma di un'esigenza imprescindibile dalla quale derivano le iniziative da assumere per l'individuazione delle situazioni di bisogno e degli interventi da predisporre. Inoltre è allarmante che nel volume di ben 271 pagine non vi sia alcun riferimento alle leggi (in primo luogo le norme sui Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria riguardanti oltre un milione di persone non autosufficienti) disapplicate dal settore pubblico che sanciscono diritti pienamente e immediatamente esigibili a favore di oltre un milione di nostri concittadini non autosufficienti, fra i quali molto numerose sono le persone povere.

Per quanto riguarda gli adulti inabili al lavoro (a causa della gravità delle patologie e/o handicap che li hanno colpiti) privi delle risorse (redditi e beni mobiliari e immobiliari) occorrenti per vivere, la prima questione, da noi ritenuta essenziale da considerare, riguarda l'importo delle pensioni di invalidità che, ai sensi del primo comma dell'articolo 38 della Costituzione, dovrebbe garantire alle sopra citate persone il denaro sufficiente per il loro mantenimento.

Attualmente (2013) gli invalidi civili ricevono la somma di euro 275,87, una vera vergogna per i nostri amministratori pubblici di ieri e forse anche di oggi. Ne consegue che queste persone non sono "Poveri di diritti" (titolo del libro in

oggetto), ma devono essere definiti "Poveri per preciso volere dello Stato e disinteresse delle organizzazioni politiche, sindacali e sociali".

Al riguardo occorre anche tener presente che il succitato importo non è erogato solamente a coloro che non posseggono alcuna altra risorsa economica, ma anche ai soggetti che hanno redditi annui fino ad un massimo di euro 16.127,30, somma che è stabilita senza tenere in alcuna considerazione i patrimoni immobiliari e mobiliari posseduti.

Anche nel volume in oggetto non viene sollevata la questione delle prestazioni economiche versate dallo Stato anche a coloro che sono proprietari di fabbricati, terreni, azioni, obbligazioni o altri beni. Inoltre non vengono evidenziati i numerosi e rilevanti privilegi accordati dallo Stato a migliaia di persone che non hanno alcuna necessità di ricevere sussidi economici.

La questione dell'eliminazione dei privilegi ingiustificati è di fondamentale importanza non soltanto per ovvie ragioni etiche, ma anche per due fondamentali motivi: occorre evitare che le disponibilità economiche vengano indirizzate anche a coloro che non hanno esigenze finanziarie e bisogna concentrare sui veri poveri le risorse disponibili. Dunque vi è la necessità, a nostro avviso urgentissima, di eliminare le erogazioni attualmente versate ai falsi poveri di ieri e di oggi. È evidente che le relative misure saranno contrastate anche duramente dalle migliaia di privilegiati, ma riteniamo che il dovere sociale di riconoscere agli indigenti il diritto di disporre del necessario per vivere non possa e non debba esaurirsi nella semplice segnalazione del problema.

Per quanto concerne le situazioni abnormi da rimuovere ricordiamo in particolare le norme che prevedono l'erogazione di contributi economici a fondo perduto a coloro che posseggono patrimoni immobiliari anche di rilevante entità come succede, ad esempio, per l'integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale e gli assegni o pensioni sociali, il cui costo totale annuo per lo Stato (prestazioni per i soggetti bisognosi e per i benestanti) supera i 50 miliardi all'anno.

Ricordiamo altresì che la prima e la seconda edizione della "Carta acquisti" prevedono la

concessione di sussidi economici anche a coloro che dispongono di patrimoni immobiliari. Al riguardo si veda l'articolo di Mauro Perino "Cambiano i Governi e le Social Card si moltiplicano", pubblicato sul n. 183, 2013 di questa rivista. Inoltre occorrerebbe tener presente le disposizioni riguardanti le rette di frequenza degli asili nido e delle scuole materne che prevedono riduzioni a favore dei genitori che posseggono patrimoni anche non indifferenti.

Per quanto concerne la questione delle persone povere a causa della disoccupazione o della sotto-occupazione, ci limitiamo ad osservare che gli interventi occorrenti dovrebbero essere assunti non dall'assistenza sociale (che non può che limitarsi ad erogare sussidi economici) ma dal settore lavoro che ha anche la possibilità di assumere iniziative nei confronti delle aziende nonché nei riguardi delle formazioni, aggiornamenti e riqualificazione personale.

Infine non possiamo non manifestare le nostre forti preoccupazioni per le affermazioni contenute nell'articolo "Famiglie oscillanti, sono i

'poveri di diritti'" pubblicato su *Italia Caritas*, ottobre 2011 in cui Walter Nanni, commentando il volume in oggetto, propone di finanziare le misure contro la povertà con i «17-18 miliardi di euro annui attualmente destinati a indennità di accompagnamento e assegni al nucleo familiare», che definisce come «risorse di scarsa efficacia e rendimento sociale».

Per quanto riguarda gli assegni di accompagnamento è allarmante che l'Autore non tenga conto che l'attuale importo di euro 500,00 mensili è erogato non solo a colui che «è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore», ma anche alla persona che «abbisogna di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» e che deve essere alzata, vestita, nutrita (spesso imboccata), pulita (non sono purtroppo rari i soggetti con doppia incontinenza). In realtà, soprattutto per coloro che non sono autosufficienti, le risorse sono «di scarsa efficacia» solo perché il loro importo è nettamente inferiore alle esigenze.

Il diritto alle cure dei malati di Sla (segue dalla pag. 39)

quali, a tutt'oggi, non ha erogato alcuno stanziamento. In più, vista la gravità delle patologie e che spesso tali malati non sono anziani, le prestazioni in loro favore non dovrebbero ricadere nemmeno nell'ambito di quelle del settore socio-sanitario, che prevede una compartecipazione dell'utente agli oneri di cura nella misura del 50%, e i cui interventi sanitari specialistici sono estremamente carenti.

Non vorremmo, insomma, che venisse stabilito il principio che le persone con malattie gravemente invalidanti vengano poste indebitamente nel settore socio-sanitario. Pertanto riteniamo che i malati di Sla, così come tutti gli individui colpiti da gravissime patologie, debbano continuare nei casi di necessità ad essere curati a domicilio e se necessario ricoverati negli ospedali e non nelle Rsa.

Al riguardo, come aspetto positivo, segnaliamo la sentenza n. 199/2014 del Tar del Piemonte, relativa al ricorso presentato da alcune associazioni facenti parte di questo Csa, che stabilisce che le prestazioni per le persone malate di Alzheimer non rientrano fra quelle socio-sanitarie, ma «vengono poste a totale carico del Servizio sanitario sia nelle ipotesi di

assistenza domiciliare e semi-residenziale, sia in quella di assistenza residenziale» con l'unica eccezione costituita «dalle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative svolte in strutture a bassa intensità assistenziale, per le quali si prevede una quota di compartecipazione alla spesa, per l'utente/Comune, pari al 60%».

Infine, segnaliamo con preoccupazione che la Giunta della Regione Piemonte, invece di predisporre il regolamento attuativo della legge 10/2010 sta intraprendendo iniziative di segno opposto con le delibere 26/2013 e 5/2014 in base alle quali, in violazione delle norme sui Lea – Livelli essenziali di assistenza, le prestazioni socio-sanitarie domiciliari non vengono più riconosciute come diritti esigibili.

In merito a ciò, secondo quanto riportato dal Consigliere regionale Mauro Laus nel suo comunicato stampa del 31 gennaio 2014, l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte ha dichiarato «che non considera gli assegni di cura prestazioni a valenza anche sanitaria. Se ne deduce – osserva il Consigliere Laus – che, per la Giunta, le persone non autosufficienti che abbiano fatto richiesta di questi contributi non sono dei veri malati».